



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 22.3.2013 (ore 16,30)

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente, (fino alle ore 19,35); il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale, ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco e prodotti per la salute (fino alle ore 19,50); Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA) (fino alle ore 20,00); Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra; Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali (fino alle ore 18,50); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Pietro Navarra (Area 13) (fino alle ore 18,50), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Maria Luisa Calabrò (Area 03), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11) (fino alle ore 19,20), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14) (fino alle ore 19,50); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sig. Mario Recupero (fino alle ore 19,35) e Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti; il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; il Sig. Angelo Alessandrino, rappresentante del personale tecnico-amministrativo; il Dott. Filadelfio Mancuso, rappresentante dei ricercatori a tempo determinato.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

* * * * *

In assenza del Rettore, presiede il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa De Pasquale.

XV- CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER TIROCINI NON CURRICULARI: RECEPIMENTO MODIFICHE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.287/2012.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Settore Job Placement	Dott.ssa Vadalà
Struttura interessata esecuzione	Settore Job Placement	Dott.ssa Vadalà
Altre strutture interessate		

Il Pro Rettore Vicario ricorda che nel 2011 l'Ateneo ha approvato lo schema di Convenzione di Tirocinio formativo e di orientamento, modificato a seguito delle novità normative introdotte in materia dal decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito, con modificazioni, nella legge n.148 del 2011).

Gli aspetti essenziali, oggetto dell'art.11 del decreto, riguardavano la durata complessiva dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, non superiore a sei mesi, e l'accesso dei neo-laureati al tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Successivamente, con sentenza 287/2012 del dicembre 2012, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità del succitato art.11, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In gennaio 2013 si pronuncia, infine, in materia anche la Conferenza Stato Regioni con un accordo recante "Linee – guida in materia di tirocini" in cui le parti convengono "che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo".

In considerazione di quanto premesso e nelle more della definizione della normativa regionale prevista entro luglio p.v., la struttura di Placement del C.A.R.E.C.I., incaricata di curare le procedure di convenzionamento e di attivazione di tirocini non curricolari, applica le disposizioni previste dalla circolare della Regione Siciliana n.22/2002.

In particolare, si fa riferimento al possesso del requisito del conseguimento della laurea da non oltre 18 mesi, previsto per i laureati che vogliono intraprendere un tirocinio.

Pertanto, al fine di adottare uno schema di convenzione coerente con le disposizioni attualmente in vigore assicurando così lo svolgimento delle procedure a fronte delle richieste espresse dall'utenza (enti/ aziende e laureati/allievi di master), si propone l'approvazione dello schema di convenzione allegato, con evidenziate le modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la comunicazione;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito, con modificazioni, nella legge n.148 del 2011);
VISTE le delibere degli Organi Collegiali, del 09.12.2011;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 del dicembre 2012;
VISTO lo schema di convenzione allegato;
all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di convenzione proposto, nelle more dell'emanazione delle successive disposizioni regionali in materia.

Allegato schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento.



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04/07/1946, o dal Prorettore Vicario, Prof. Rita De Pasquale, nata a Reggio Calabria il 12/11/1941, con poteri di firma ai sensi del DR n. 3308/2010

E

_____ con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da _____, nato/a a _____ il _____

Premesso che

- ✓ l'art. 18 comma 1 lettera b della L. 196/97 prevede l'attuazione di interventi formativi con la funzione di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento, nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- ✓ il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
- ✓ il DM 142/98 regola gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini formativi e di orientamento;

- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, nonché di assicurare adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 28 novembre 2002 e n. 06 del 11 giugno 2004, possono essere attivati stage aziendali e tirocini di orientamento e formazione da svolgere all'interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa;
- ✓ i soggetti richiamati nell'art. 18 comma 1, lettera a della legge 196/97, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n.1859;
- ✓ il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare del 18 settembre 1998, prot. n. 1405/AG-26 ha disposto nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso aziende stagionali la deroga ai limiti previsti dalla legge in materia di proporzione numerica tra i lavoratori e i tirocinanti;
- ✓ la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 14.02.2007 ha precisato le tipologie di tirocinio per le quali si esclude l'obbligo di comunicazione di attivazione;
- ✓ (x)
- ✓ (x)
- ✓ (x)
- ✓ il DPR 328/2001 e il DPR 445/2001, relativamente alle professioni di medico – chirurgo, regolamentano i tirocini professionalizzanti, quali percorsi formativi obbligatori ai fini dello svolgimento dell'esame di stato e, successivamente, dello svolgimento della professione;
- ✓ l'Università degli Studi di Messina sviluppa forme di raccordo tra il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e favorendo l'inserimento sul mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di laurea e neo-laureati.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art.2

1. Qualora il Soggetto ospitante sia una Associazione di Categoria essa rappresenta i suoi associati, che sono esonerati dalla stipula di singole convenzioni per l'attivazione di tirocinio formativo e di orientamento nonché di tirocinio professionalizzante. Tutti i singoli Associati

autonomamente presenteranno al Soggetto promotore richiesta di attivazione di tirocinio formativo e di orientamento nonché di tirocinio professionalizzante.

Art.3

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante:
 - studenti in uscita dai corsi di laurea che abbiano fatto richiesta di effettuare tirocinio formativo e di orientamento;
 - laureati entro 18 mesi dal conseguimento della laurea;
 - corsisti di Master di I e II livello (anche cofinanziati da altri soggetti) nonché dottorandi;
 - laureati che abbiano fatto richiesta di partecipazione ad un tirocinio professionalizzante e la cui domanda sia stata accolta positivamente dalla Facoltà/Commissione Tirocini di riferimento.
2. Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di accogliere presso le proprie strutture i soggetti sopra descritti individuandoli in funzione della tipologia di tirocinio che intende attivare.
3. La durata massima del tirocinio è altresì definita tenuto conto delle tipologie previste:
 - 12 mesi, nel caso di studenti in uscita dai corsi di laurea, laureati, studenti di corsi di dottorato di ricerca;
 - 6 mesi, nel caso di corsisti di Master.

Art.4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tirocinio formativo e di orientamento può anche essere finalizzato allo svolgimento di una tesi di laurea presso l'azienda ospitante.
4. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati personali del tirocinante,
 - i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale,
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative,
 - le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 5

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante.
2. Durante lo svolgimento dell'esperienza il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere l'attività prevista nel progetto formativo e di orientamento;

- b) rispettare tutte le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi o ai prodotti acquisiti;
- d) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico – organizzativo e dal tutor aziendale;
- e) presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto Ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita per attestare la propria presenza.

Art.6

1. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Corso di laurea/Commissione Tirocini e previo accordo con il Soggetto Ospitante. Per i tirocini di orientamento e formazione è consentita la sospensione, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale. Non si calcolano nel computo dei limiti di durata gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
2. Il percorso del tirocinio professionalizzante, formativo e di orientamento può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante, fornendo alla controparte una motivazione scritta circa la decisione di interrompere.
3. La proroga del tirocinio formativo e di orientamento con finalità di inserimento al lavoro può avvenire solo se il periodo già svolto dal tirocinante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e ovviamente, fino a tale limite. (x) Tale prolungamento, opportunamente motivato, può essere chiesto dal tirocinante o dal Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore, dal quale, comunque, deve essere approvato.

Art.7

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il Soggetto Ospitante provvederà direttamente ad informare le rappresentanze sindacali aziendali.
4. Il Soggetto Ospitante, ove previsto, ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'Impiego della Provincia competente entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06).

Art. 8

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 9

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Art. 10

1. La presente Convenzione si intende rinnovata nelle sue parti per ogni anno accademico. Ciascuna delle parti potrà manifestare la volontà a rescindere la Convenzione dandone comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni dalla scadenza naturale.

Art. 11

1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, conservata agli atti di ciascun Ente e presso il repertorio delle convenzioni dell'Università di Messina.
2. La presente Convenzione è esente da IVA come da DPR n. 633/72.
3. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/86, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Messina,

Dr. _____, (Ente) _____

Prof. Francesco Tomasello, Università di Messina